



CHECK LIST VALUTAZIONE INIZIALE NIS 2

Scopo.

- 1) valutare se l'organizzazione rientra nel perimetro applicativo della direttiva
- 2) acquisire gli elementi essenziali della situazione di fatto

Num.	Aspetto	Risposta
1	Le attività svolte rientrano nelle tabelle degli allegati (*) In caso di dubbio, rispondere prima a 5-6	
2	Numero addetti (ULA)	
3	Fatturato annuo e/o totale bilancio annuo	
4	L'impresa è micro, piccola, media, grande (def. UE)	
5	Elenco prodotti relative applicazioni	
6	Elenco servizi e relative applicazioni	
7	Esiste un reparto IT	
8	È disponibile un addetto esperto/responsabile della cybersecurity	
9	Fornitori IT rilevanti (cloud provider, datacenter, server farm, MSP, provider SaaS/PaaS/IaaS, vendor HW/SW, SOC o equivalenti, provider servizi fiduciari o critici)	
10	Esiste una governance relativa alla cybersecurity (ruoli, mansionari, deleghe, budget, processi approvativi, procedure, etc)	
11	Esiste un processo di risk management relativo alla cybersecurity	
12	Nel caso di risposta positiva a 11, la valutazione del rischio è omnicomprensiva e strutturata?	
13	Esiste un piano di mitigazione approvato e periodicamente riesaminato e aggiornato sulla base dei risultati della valutazione del rischio	
14	Il piano di mitigazione (misure) comprende anche i fornitori (catena di fornitura)	
15	Elencare le principali misure di mitigazione adottate per l'infrastruttura, apparati, macchine, servizi, dispositivi, sistemi, applicazioni	
16	È implementato il processo di gestione degli incidenti	
17	Il processo di gestione degli incidenti comprende i quasi incidenti, i <i>data breach</i> . Gli incidenti sono classificati per categorie di priorità (gravità e urgenza)	
18	Che certificazioni sono disponibili	
19	Il sistema della gestione della sicurezza informatica comprende procedure, istruzioni, relazioni, strumenti, etc	
20	Il sistema IT nel suo complesso o per taluni servizi è monitorato attraverso idonei strumenti applicativi. È compreso un processo di ticket management	

Tabella 1: settori ad alta criticità

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia		— Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
		a) Energia elettrica
		— Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
		— Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
		b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
		— Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
2. Trasporti		c) Petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
		— Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
		d) Gas
		— Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
		— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
		e) Idrogeno
		— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
		— Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
		— Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		a) Trasporto aereo
		— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
		— Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		b) Trasporto ferroviario
		— Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
		c) Trasporto per vie d'acqua
— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del		

regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio escluse le singole navi gestite da tale compagnia

— Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti

— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

— Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale

d) Trasporto su strada

generale

— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

— Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

— Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

— Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

— Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio

— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio

Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni

Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale

— Fornitori di punti di interscambio internet

— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice

— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)

— Fornitori di servizi di cloud computing

— Fornitori di servizi di data center

— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)

— Fornitori di servizi fiduciari

— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione

— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

3. Settore bancario

4. Infrastrutture dei mercati finanziari

5. Settore sanitario

6. Acqua potabile

7. Acque reflue

8. Infrastrutture digitali

9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)

10. Pubblica amministrazione

— Fornitori di servizi gestiti — Fornitori di servizi di sicurezza gestiti

— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale

11. Spazio
- Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

Tabella 2: altri settori critici

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Servizi postali e di corriere		Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti		Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche		Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
	a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro	Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
	b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
5. Fabbricazione	c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
	d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
	e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
	f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali		— Fornitori di mercati online — Fornitori di motori di ricerca online — Fornitori di piattaforme di servizi di social network
7. Ricerca		Organizzazioni di ricerca

Tabella 3: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

- a) amministrazioni centrali:
- 1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
 - 2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
 - 3) le Agenzie fiscali;
 - 4) le Autorità amministrative indipendenti;
- b) amministrazioni regionali:
1. le Regioni e le Province autonome.
- c) amministrazioni locali
1. le Città metropolitane;
 2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 3. i Comuni capoluoghi di regione;

4. le Aziende sanitarie locali.

d) altri soggetti pubblici:

1. gli Enti di regolazione dell'attività economica;
2. gli Enti produttori di servizi economici;
3. gli Enti a struttura associativa;
4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali;
5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;
6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Tabella 4: Ulteriori tipologie di soggetti

1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale.
2. Istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca.
3. Soggetti che svolgono attività di interesse culturale.
4. Società in house, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.